

**ENTE PER LA GESTIONE DEL
PARCO REGIONALE DEL SERIO**

N° _____ **REPERTORIO**

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER LA CONCESSIONE IN
GESTIONE DELL'IMMOBILE CENTRO PARCO "MUSEO DELL'ACQUA"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 e, addì _____ del mese di....., in e nella Sede del Parco regionale del Serio, in piazza Rocca, 1 a Romano di Lombardia (BG),

fra

- Il Signor, nella sua qualità di direttore *pro tempore*, in nome e nell'interesse del Consorzio di gestione del Parco regionale del Serio, codice fiscale/ Partita IVA, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

e dall'altra:

- Il Signor, nato a il, il quale interviene al presente atto in qualità di ... e, quindi, di rappresentante della ditta ... con sede in iscritta presso il Registro delle Imprese di con numero di iscrizione P.IVA, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "appaltatore".

PREMESSO

che con determina del Responsabile del Settore n° del 2013, sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento della gestione dell'immobile centro Parco "Museo dell'acqua"

che il Responsabile del Settore ha comunicato all'Appaltatore il provvedimento di aggiudicazione, come prescritto dall'articolo 79 del D.Lgs. n. 163/2006, e che è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 11, comma 10, del suddetto decreto;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce al gestore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, la gestione del centro Parco "Museo dell'acqua" sito a Casale Cremasco secondo quanto specificato negli allegati al bando e nel capitolato speciale d'oneri, allegati alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco regionale del Serio n° ... del, L'aggiudicatario si impegna all'esecuzione della gestione in oggetto alle condizioni descritte nel piano di gestione presentato in sede di gara che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 2. Capitolato speciale d'oneri

1. La gestione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'oneri, che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione dello stesso con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato, ma depositato agli atti del fascicolo del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro) per il totale dei 3 anni che saranno erogati con le seguenti modalità: un terzo per ognuno dei tre anni di durata della gestione da erogare entro il termine di ognuna delle tre annualità a partire dalla data di stipula del presente contratto

Articolo 4. Domicilio dell'appaltatore

1. Ai sensi e per gli effetti di legge, l'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede del Parco regionale del Serio, sito a Romano di Lombardia (BG), in Piazza Rocca, 1.

Articolo 5. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'oneri, quelli a lui imposti per legge o per regolamento.

2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine della gestione e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Articolo 6. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di....., in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, cui le parti fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto, nonché a quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo IV, artt. 239 e seguenti, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza ed in tema di assunzioni obbligatorie

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del lavoro e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione della gestione, anche se assunti al di fuori della Regione Lombardia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Lombardia stessa durante lo svolgimento del lavoro.

5. La stazione appaltante, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'appaltatore, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.

Articolo 8. (Attuazione dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari)

In attuazione dell'articolo 3 commi 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ha comunicato alla stazione appaltante il numero di conto corrente appositamente dedicato all'opera pubblica sul quale il Parco Regionale del Serio dovrà

effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario, che è il seguente:
conto corrente dedicato n. - Banca - ABI:..... – CAB:..... CIN S-
IBAN:

Articolo 9. Divieto di cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione.

Articolo 10. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999, cauzione definitiva di euro 6.000, a mezzo polizza fideiussoria o assegno bancario n., in data, stipulata con la società

2. La suddetta cauzione sarà svincolata al termine del periodo di gestione triennale.

Articolo 11. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fa parte del presente contratto e si intende allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della stazione appaltante, il seguente documento:

- Capitolato Speciale d'oneri relativo alla "GESTIONE DELL'IMMOBILE E DELLE AREE ESTERNE DEL CENTRO PARCO "MUSEO DELL'ACQUA" (DI PROPRIETA' DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO) SITO IN COMUNE DI CASALE CREMASCO PER LA GESTIONE COME STRUTTURA RICETTIVA ED EDUCATIVA"

Articolo 12. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro, tasse di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore anche laddove risultasse un ammontare maggiore a seguito di accertamento da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

2. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di conclusione del periodo di gestione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono omnicomprensivi e comprendono quindi tutte le spese dovute per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto

Articolo 13. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" la Stazione appaltante informa l'appaltatore che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Parco regionale del Serio e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "responsabile" del suddetto trattamento è il dott., direttore *pro tempore* del Parco regionale del Serio.

Questo atto consta di n. pagine intere, compilate con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza, oltre quanto di questa e viene firmato così come segue:

Il Direttore

L'appaltatore ...